

il dì 24 Agosto 1852

Polizza N. 190

DELLE

ASSICURAZIONI GENERALI

AUSTRO-ITALICHE .

Sopra . . . Merca . . .

F. 120000, — a N. 11/10 F. 1103

Cancello 2

F. 1105

Scade il dì 24 Agosto 1857

Per lo Sig.^{ro}

P. Schmid & Co.

Cm

1832
IN NOME DI DIO.

ASSICURAZIONI GENERALI AUSTRO-ITALICHE.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DEL FUOCO.

CONDIZIONI GENERALI.

- ART. 1. **LE ASSICURAZIONI GENERALI AUSTRO-ITALICHE** assicurano contro tutti i danni occasionati da fuoco, *etiam* dal fulmine del cielo, eccettuati soltanto quelli causati da guerre, invasioni, tumulti popolari, o per ordine di autorità qualunque, oppure da terremoto.
2. Nelle assicurazioni degli stabili resta intieramente escluso il suolo, i pozzi, i canali, le fondamenta, ed altri fabbricati sotterra, e quindi esse si sostanziano sopra l'intiero valore commerciale dello stabile, qualora non vi sarà pattuito diversamente nell'estesa.
3. Nelle assicurazioni sopra effetti mobili, si specificheranno gli oggetti fissandone la somma di comune accordo, e l'assicurato ne comproverà l'esistenza nel locale incendiato al momento del sinistro; restando del tutto esclusi dall'assicurazione:
- a) Qualsiasi deposito di cose nel più alto grado pericolose al fuoco, come polvere ardente, gaz, ed altre simili.
 - b) Monete, documenti, libri di registro, viglietti di lotteria, di monte, o di banca, cambiali, ed obbligazioni qualunque, carte di valore nominale, e qualsivoglia altra scrittura; come pure vi occorrerà un accordo speciale per:
 - c) Oro ed argento in verghe, suppellettili, bijouterie, pitture, sculture, oggetti di raccolte, e qualsiasi ornamento che ha prezzo di affezione.
4. Il premio sarà pagato alla consegna della polizza, ed in ogni caso annualmente anticipato; senza tale pagamento non avrà alcuna validità la polizza stessa. Chi paga in antecedenza il premio per quattro anni le ASSICURAZIONI GENERALI gli assicurano il quinto *gratis*.
5. Chiunque prende un'assicurazione presso le ASSICURAZIONI GENERALI deve dichiarare, se ne abbia preso pure presso altre società, nel quale caso le ASSICURAZIONI GENERALI convengono con esso nel modo che può riputare conveniente.
6. In caso di qualunque cambiamento di dominio di qualche stabile assicurato, dovrà la persona che ha preso l'assicurazione notificarlo alle ASSICURAZIONI GENERALI, ed esse saranno in libertà, o di riconoscere il nuovo possessore, o di stornare l'assicurazione verso la proporzionata restituzione del premio pagato, mai però più della metà.
7. Allorchè negli edifizj assicurati, o che contengono oggetti assicurati venisse fatto cambiamento qualunque, o nuova costruzione, oppure che vi s'introducessero arti, o mestieri, per cui si accresca il pericolo del fuoco, sarà dovere dell'assicurato di tosto indicarlo, onde convenire per un aumento di premio, oppure per lo storno della polizza, come dall'articolo 6.
8. Qualora non eseguisca l'assicurato puntualmente questi doveri, come agli art. 5, 6, 7, la di già ottenuta sicurtà sarà nulla, e non potrà al caso pretendere nè risarcimento dei danni, nè restituzione del premio.
9. Quando l'assicurato non è proprietario degli oggetti assicurati, deve dichiararlo e farne menzione nel contratto, in difetto di chè, le ASSICURAZIONI GENERALI in caso d'incendio, non sono tenute ad alcun risarcimento verso di lui, o verso chiunque altro.
10. Accadendo un incendio in un luogo assicurato, o dove esistono effetti assicurati, l'assicurato, o chi per lui, dovrà darne avviso sommario alle ASSICURAZIONI GENERALI entro ventiquattro ore, ovvero all'AGENZIA, per mezzo della quale ottenne la sicurtà.

- ART. 11. Nel termine di tre giorni dopo il primo avviso, dovrà l'assicurato mandare un rapporto esteso, dal quale risulti la presumibile origine ed estensione del sinistro; ed in quanto agli oggetti mobili, dovrà presentare una nota di quelli che esistevano nel locale incendiato, distinguendo i periti, od i salvati danneggiati, od illesi; e se saranno merci, la nota dovrà essere giustificata mediante i regolari registri di negozio; in am-
bi i casi però, sono autorizzate le ASSICURAZIONI GENERALI di chiederne la ratifica col giuramento.
- « 12. Le copie autentiche ed in forma legale, tanto dell'avviso sommario, che del rapporto e delle note, dovranno dall'assicurato, entro i termini perentorj prescritti, essere depositate al magistrato, o municipalità locale.
- « 13. Potranno le ASSICURAZIONI GENERALI spedire in ogni tempo persona autorizzata sopra il luogo, alla quale l'assicurato dovrà dare quelle notizie e documenti che sarà per chiedergli.
- « 14. Gli agenti, o procuratori delle ASSICURAZIONI GENERALI che vi si trovassero presenti ad un caso d'incendio in una casa, o magazzino assicurato, hanno la facoltà di ordinare o d'impedire il trasporto di qualunque mobile o merci assicurate.
- « 15. L'assicurato non potrà in verun caso fare l'abbandono degli edifizj, merci, derrate, ed effetti assicurati.
- « 16. La liquidazione dei danni si farà all'amichevole, e non andando d'accordo, mediante due periti, nominati uno per parte, i quali da per se stessi nomineranno il terzo immediatamente, per procedere tutti e tre uniti a decidere collegialmente; la loro mercede sarà a carico delle ASSICURAZIONI GENERALI.
- « 17. Trovandosi che il valore degli oggetti assicurati era inferiore alla valutazione datagli nel contratto, l'assicurato non avrà diritto che al rimborso del valore commerciale dei detti oggetti al momento dell'incendio. Se al contrario il valore degli oggetti assicurati si riconosca eccedere l'ammontare dell'assicurazione, l'assicurato è considerato come assicuratore di se stesso per detta eccedenza, e soffre in questa qualità la sua parte di danno in proporzione. E così pure le ASSICURAZIONI GENERALI non saranno mai tenute di pagare al di là della somma assicurata.
- « 18. Liquidati che siano i danni, le ASSICURAZIONI GENERALI possono:
- a) Acquistare le derrate, merci, mobili danneggiati, ed i materiali rimasti delle fabbriche incendiate;
 - b) Rimpiazzare in natura le derrate, merci, e mobili suddetti;
 - c) Far riparare, o ricostruire, mediante perizia, i fabbricati danneggiati o consumati dall'incendio.
- In caso diverso, i rimasugli superstiti al disastro, verranno stimati per il loro prezzo commerciabile, questo sarà imputato nella somma liquidata, da pagarsi a titolo di assicurazione, e rimarranno allora in libera proprietà dell'assicurato.
- « 19. Se si rendesse necessario di guastare, o di danneggiare effetti assicurati per arrestare i progressi di un incendio, oppure per tale motivo vi fosse il caso di demolizione legale in tutto o in parte di un edificio assicurato, le ASSICURAZIONI GENERALI ne risarciranno i danni giustificati.
- « 20. L'assicurato in caso d'incendio, con tutti i mezzi che sono in suo potere, è in obbligo di possibilmente ripararlo e di procurare la salvezza degli oggetti assicurati, ed è perciò che viene autorizzato dalle ASSICURAZIONI GENERALI ad incontrare le necessarie spese, le quali debitamente giustificate, saranno dalle medesime abbuonate, però sino all'ammontare degli effetti salvati e non più.
- « 21. Il pagamento dei danni seguirà per cassa, quattordici giorni dopo liquidati, verso una formale quietanza dal legittimo possessore della polizza. Tutte quelle polizze fatte per l'epoca di un solo anno, o meno, verificandosi in una o più volte il danno oltrepassante la quarta parte della somma assicurata, tale polizza s'intenderà compita, e quindi restituita. Quelle polizze poi fatte per più anni, comunque accadendo dei risarcimenti parziali, resteranno in vigore sino alla concorrenza della stessa somma assicurata.
- In conseguenza di ciò, si farà in calce della polizza il registro dei pagamenti di minore importo, ed essa polizza sarà valida per il restante.
- « 22. Mediante il possesso di questa quietanza, in seguito del §. 21., le ASSICURAZIONI GENERALI sono sostituite ed investite in tutti i diritti ed azioni, che per causa d'incendio potrebbe esercitare l'assicurato in via di regresso, contro i vicini od inquilini, o generalmente contro chi si sia, onde poter esse farle valere ovunque, senza che vi occorrono altri mandati speciali, cessioni, o procure.
- « 23. Qualunque reticenza, falsa o simulata dichiarazione, occultazione fraudolenta, tendente a minorare il pericolo, baratteria dell'assicurato, importano di diritto la nullità del presente contratto, e si ritiene per patto speciale guadagnato dalle ASSICURAZIONI GENERALI il premio.
- « 24. Tutte le controversie che potessero insorgere fra le ASSICURAZIONI GENERALI e gli assicurati, saranno giudicate da tre arbitri, uno eletto per parte dell'assicurato, l'altro per parte delle ASSICURAZIONI GENERALI ed il terzo eletto immediatamente dai detti due arbitri; che se poi non andassero d'accordo detti due arbitri nella nomina del terzo sarà questo nominato d'ufficio dal competente tribunale. La decisione dovrà seguire collegialmente col voto concorde di due almeno dei tre giudici, accordando loro la piena facoltà, rinunziando le parti ora per allora, a tutte le formalità prescritte dall'ordine giudiziario, volendo che la sentenza pronunciata debba aver forza di cosa giudicata inappellabilmente, a qual effetto rinunziano pure esse parti a qualsiasi ricorso contro dette sentenze, sia in via d'appello, sia di revisione, o di dimanda di nullità.
- « 25. Le disposizioni stampate, alle quali non fosse stato espressamente derogato con qualche patto speciale scritto, avranno la stessa forza come i patti scritti, e saranno considerati come parti univoche del presente contratto d'assicurazione.

Provincia

Luogo

Litorale
Trieste

OGGETTO

Merci in Magazzini

VALORE

Fiorini Cento Venti Mili
di convenzione in da 20.8^{mi} 30 gr.

PREMIO

Carantani undici per ogni
Fiorini Cento.

SIG.

G. Schmid & Comp.

Incomincia il dì 24 Agosto 1800 trentadue

Termina il dì 24 Agosto 1800 trentasette

AMMONTARE DEI PAGAMENTI

In effettivo danaro	Fior. 220. -
da pagare in anni	
4 da oggi / 320 annui	880. -
Diritti di bollo	
cancellaria	2. -
Placca per. Tre Magazzini	3. -
Porti-lettere	
	Fior. 1105. -

N. 190.

Trieste li 20. Marzo 1832.

LE ASSICURAZIONI GENERALI AUSTRO-ITALICHE dichiarano di avere assicurato contro

i danni degli incendi e contro quelli dell'inondazione dell'acqua marina alla

G. Schmid & domiciliati in Trieste, gli edifizj ed oggetti qui sotto specificati, di

proprietà di chi si voglia per l'epoca di anni cinque descrivibili dalli 24 Agosto, a. e. alle suddette condizioni ed ai patti seguenti:

Si assicura la somma di 120,000. - di onci fiorini Cento Venti Mili moneta metallica alle condizioni generali qui sopra stampate eettuato l'art. 1^{mo}, che si dichiara abrogato e nullo sopra merci di qualunque sorte / escluse soltanto polvere ardente e fusti / da riporsi e cambiarsi in ogni tempo durante l'epoca della presente assicurazione, in tre Magazzini complessivamente, situati nella Casa Caruotti. - Il primo ha l'entrata in Contrada della Caspa al n. 1063, confina col lato sinistro dalla parte dell'entrata colla Contrada Caruotti verso il mare e senza porta; il lato dritto confina con portico segnato la porta di entrata al magazzino dallo stesso portico col n. 805. - Il Secondo ha l'entrata nella Contrada della Caspa confina a dritta con altro Magazzino, a sinistra collo scrittojo Caruotti. - Il Terzo ha l'entrata nella Contrada sud. confina a dritta con portico ed a sinistra col sud. magazzino, alle condizioni particolari, che qui seguono in aggiunta alle stampate, cioè:

Art. 26^{to}. Si assicurano tutti i danni, che dalla colma ossia crescenta del mare potranno soffrire le merci contenute nei detti magazzini, colla limitazione però, che quelli provenienti da bagnamento non verranno pagati, che fino alla convenenza di 3,000. - di onci fiorini Tre Mili per ogni uno dei tre magazzini, maximum stabilito d'accordo colli 30^{mi} Assicurati, ed avendosi il caso, che questi danni surpassassero la detta somma, per l'evidenza dalli detti 3,000. - per ogni magazzino, saranno libere le assicurazioni Generali Austro-Italiche dall'indennizzazione di somma maggiore. -

3^omo Resta a peso delli 30^{mi} assicurati l'obbligo di fare in ogni magazzino un tavolato di travi alto mezzo piede italiano, ossia sei oncie italiane in tutta l'estensione di detti magazzini per porvi sopra le merci, onde non giacciono sulla nuda terra. -

20^{va}. Ogni qualvolta minaccia l'alzamento del mare i 30^{mi} assicurati saranno obbligati di tosto aprire i magazzini della parte interna a richiesta di un agente degli assicuratori, perche' questi possano prendere a peso, e

all'ore due di mattina

spese quei provvedimenti a riparo dei danni, che essi giudicheranno opportuni.

La Direzione Centrale
L'Ispettore Referente
M. Springer M. Lepetit M. de Parantel L. de Morpurgo

Spina

il di 24 Agosto 1852

Polizza 76.190

DELLA

ASSICURAZIONI GENERALI

AUSTRO-ITALICHE.

Sopra. Heeren

Gr. 120000, — att. N. Gr. 1703

Canotto 2

Gr. 1105

Scade il di 24 Agosto 1857

Per L. Spina

G. Schmidt & Co.